

Opere aggiuntive extra contratto non preventivamente autorizzate – Cass. n. 8275/2023

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione dell'opera (finanziamenti) - aggiuntive e variazioni -
Opere aggiuntive extra contratto non preventivamente autorizzate - Diritto al compenso -
Condizioni.

In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori aggiuntivi effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non preventivamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplicata condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8275 del 23/03/2023 (Rv. 667425 - 01)

Corte

Cassazione

8275

2023